

PARCO LANCIANO, D'ALFONSO SI DIFENDE DA ACCUSE "NO FALSO E USO INTERCETTAZIONI"

14 Febbraio 2020



L'AQUILA - Due memorie difensive per smontare l'accusa di falso ideologico e contestare l'uso delle intercettazioni.

L'ex governatore abruzzese, Luciano D'Alfonso, ora senatore del Pd, passa al contrattacco dopo il rinvio a giudizio, nei suoi confronti e di altri quattro ex suoi assessori, nell'ambito dell'indagine sulla delibera approvata dall'esecutivo nel 2016, con cui si dava sostanziale parere positivo - ma D'Alfonso sostiene che l'atto era meramente indicativo e senza alcun potere - alla riqualificazione del parco "Villa delle Rose di Lanciano".

D'Alfonso sarà processato dal tribunale di Pescara insieme agli ex assessori Donato Di Matteo, Silvio Paolucci, Dino Pepe e Marinella Sclocco, oltre all'ex capo di gabinetto, Fabrizio Bernardini, ora direttore del Dipartimento Bilancio e Risorse umane, e all'ex segretario di presidenza Claudio Ruffini.

Secondo gli inquirenti avrebbero approvato l'atto, durante la seduta della giunta regionale del 3 giugno 2016, certificando la presenza di D'Alfonso, che invece si trovava altrove. Il tutto sulla base di un presunto accordo telefonico preventivo "propiziato da Ruffini". Il reato ipotizzato, per tutti, è quello di falso ideologico. L'udienza è stata fissata per l'8 giugno prossimo.

D'Alfonso, assistito dagli avvocati Giuliano Milia e Mirco D'Alicandro, ha inoltrato due memorie difensive.

Nella prima esamina alcuni aspetti tecnici del capo di imputazione ipotizzando che, viceversa, ci si trovi di fronte alla fattispecie del cosiddetto "falso innocuo", nell'accezione prevista dall'articolo 49 comma 2 del codice penale: "La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso".

Il concetto attorno a cui ruota il ragionamento di D'Alfonso è quello di "fede pubblica" del bene giuridico da tutelare.

"Ai fini dell'integrazione delle diverse fattispecie del reato di falso - si legge nella memoria - sarà necessario accertare non soltanto la lesione del bene 'generico' della fede pubblica, ma anche la lesione del singolo interesse specifico attinto dalla condotta, altrimenti non raggiungendosi quel livello di 'offesa tipica' che giustifica la punizione del fatto".

Dunque, anche citando la giurisprudenza della Cassazione, "perché una determinata condotta possa ritenersi meritevole di punizione, sarà necessario accertare che da quella modalità di lesione sia derivata una concreta compromissione della specifica funzione intrinseca dell'atto".

La memoria poi cala questi aspetti tecnici nel concreto dei fatti: "lo stesso capo d'imputazione consente di acquisire per certo un primo elemento ricostruttivo: la presenza in Giunta dei quattro assessori (e quindi la sussistenza del quorum costitutivo) e del segretario Bernardini, mai in posta in dubbio.

Del pari, lo stesso capo d'imputazione ritiene che la falsificazione ideologica dell'atto deliberativo, consistente nella affermazione (ritenuta inveritiera) della presenza del presidente in giunta, fosse stata preordinata tra il presidente (ritenuto assente) ed i quattro assessori (presenti, unitamente al segretario di Giunta), per il tramite materiale del segretario

personale Ruffini: il che consente di ritenere certa l'adesione del presidente (oltre che dei quattro assessori) alla volontà formalizzata nell'atto deliberativo, non vertendo l'ipotesi di falso ideologico sul contenuto della volontà deliberativa, bensì sulla sola presenza fisica del presidente al momento della formalizzazione di quella volontà oggettivamente condivisa".

Quanto alla qualificazione della delibera, "non può disconoscersi che con la delibera la giunta regionale ebbe semplicemente a riconoscere il 'valore strategico', per la cittadinanza del Comune di Lanciano, di un 'progetto preliminare/studio di fattibilità' elaborato da quella amministrazione, avente ad oggetto la riqualificazione di un parco pubblico, tuttavia espressamente specificando che quell'atto deliberativo 'non comportava alcun impegno di spesa o accertamento di entrate' per l'ente Regione.

E' certo, quindi, che la delibera 367/2016 non avesse funzione autorizzatoria, concessoria, ablatoria. Ma è anche certo - sostiene la memoria - che l'atto indagato non avesse neppure funzione dichiarativa, questa essendo riservata agli atti volti a creare la certezza di un fatto giuridicamente rilevante. In altre parole, la delibera 367/2016 costituiva un mero atto di intenti".

Secondo D'Alfonso, insomma, la mera presenza fisica sarebbe stata "del tutto incapace di ledere alcuno degli interessi protetti: quelli dell'Ente Regione, perché trattasi di mero atto propositivo privo di impegni di spesa, quelli del Comune di Lanciano perché, proprio in ragione della natura dell'atto, esso risulta incapace di costituire in capo al soggetto proponente una qualsiasi situazione giuridica soggettiva attiva".

La presunta assenza, in conclusione, "non avrebbe comunque alcuna incidenza sulla efficacia dell'atto". "In ogni caso - conclude la memoria - ricorrerebbe il cosiddetto falso inutile, che la prassi applicativa rinviene nei casi in cui la condotta investe un atto o una parte di esso del tutto privo di effetti giuridici nella situazione concreta".

A integrazione di questa memoria, D'Alfonso ne ha presentata un'altra sulla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Le indagini della Procura aquilana, coordinate dal Pm Antonietta Picardi, ora in Cassazione, hanno comportato intercettazioni durate un anno e mezzo (novembre 2015-marzo 2017) e, come evidenzia D'Alfonso, "non dimostrarono nessuna delle ipotesi accusatorie, essendosi il procedimento concluso con decreto di archiviazione emesso dal Gip in data 27/8/2018 - su richiesta del Pm del 14.05.2018 - in cui il Gip ebbe a chiarire in modo icastico le ragioni del proprio convincimento: "Dal contenuto delle telefonate intercettate emergono infatti attività del tutto lecite, integranti esercizio dell'azione amministrativa e doverosa correlativa sorveglianza, mancando in modo assoluto indici di pressioni indebite".

Quindi, dice D'Alfonso, le intercettazioni "sono, pertanto, affette da inutilizzabilità patologica, posto che vennero autorizzate ed eseguite in un procedimento penale relativo a differente notizia criminis (l'indagine sull'appalto per la ricostruzione di Palazzo Centi, l'ampliamento dell'hotel Bellavista di Giulianova, lo stadio di Teramo e 'altri interessi' curati da Ruffini), per cui erano in corso indagini da parte della Procura della Repubblica de L'Aquila e, quindi, sono state travasate nel presente procedimento in violazione di un divieto previsto dalla legge all'articolo 270 del codice di procedura penale". (b.s.)